



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 di “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024*”;
- VISTO** l’art. 1, comma 765, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone che “*al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all’emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono limite di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato*”;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, il presente decreto definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel limite di spesa massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2022.

Art. 2

(Riparto delle risorse)

1. La ripartizione del finanziamento di euro 400.000,00, a valere sul capitolo 1365 “*somme connesse all'emergenza epidemiologica, al sostegno, alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione degli Enti gestori delle scuole di servizio sociale*” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 2022, è effettuata con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, su base regionale:
 - a) per il 50% in ragione del numero degli Enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente;
 - b) per il 50% sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad esito della procedura di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

(Procedura selettiva)

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico di selezione, gli Uffici scolastici regionali, al fine di individuare gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 2 lett. b), provvedono:
 - a) ad acquisire le candidature di Enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, che presentino progetti finalizzati al sostegno e alla implementazione di attività in materia di istruzione e formazione;
 - b) a valutare le candidature pervenute attraverso la costituzione di un'apposita commissione, nominata dal direttore generale o dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e



composta da personale in servizio presso il medesimo Ufficio dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominati.

2. La valutazione dei progetti da parte delle commissioni prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste dall'avviso (massimo 50 punti);
 - b) efficacia nella gestione di iniziative relative al sostegno e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione (massimo 20 punti);
 - c) qualità, fruibilità e innovatività del progetto (massimo 20 punti);
 - d) capacità di gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa (massimo 10 punti).
3. Ciascun Ente gestore può presentare una sola proposta progettuale, per la quale dovrà essere specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget necessaria per realizzarla.
4. Ad esito della procedura valutativa e della successiva graduatoria finale, gli Uffici scolastici regionali comunicano alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione gli Enti gestori aventi diritto al finanziamento, con i relativi importi.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Qualora le richieste di cui al precedente art. 2, lettera b) siano superiori all'importo destinato, pari ad euro 200.000,00, le somme saranno ridotte proporzionalmente.
2. Qualora le richieste siano inferiori all'importo destinato, la differenza sarà ripartita secondo il criterio stabilito al precedente punto a) del predetto articolo 2.
3. Per i progetti finanziati gli Enti gestori presenteranno all'Ufficio scolastico regionale una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Prof. Patrizio Bianchi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Dott. Daniele Franco

